

Ref 553

- 7 LUG. 2025

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

Regione del Veneto

AZIENDA ULSS N.5 POLESANA – ROVIGO

www.aulss5.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss5@pecveneto.it

Viale Tre Martiri, n. 89 – 45100 ROVIGO

Spett.le

Ire Impianti di Queraiti Antonio

Via Fratelli Rosselli n. 232

45021 - Badia Polesine (RO)

C.F. QRTNTN67D12A539T

P.iva 01208810299

CUP: B68I25001500002

CIG: B6E3670BFA

PEC: ire67@ire67.telecompec.it

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co 1 lett. a) del D.lgs 36/2023, dei lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico per messa in sicurezza dei Punti Sanità di Occhiobello, Lendinara, Porto Viro e Ospedale di Adria - Azienda ULSS 5 Polesana.

Commessa A310

LETTERA COMMERCIALE

Premesso che

-con Determinazione Dirigenziale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 308 del 29/05/2025, è stata affidata a codesta Impresa (d'ora in poi anche "Appaltatore") la prestazione contrattuale in oggetto;

-che codesta Amministrazione ha proceduto previamente ad effettuare la verifica dei requisiti in capo alla predetta Impresa, conclusasi con esito positivo;

- che con medesima Determinazione Dirigenziale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 308 del 29/05/2025 si è proceduto ad impegnare la spesa, per l'appalto in oggetto, **Euro 90.032,00 (novantamilatrentadue/00), Iva al 10% esclusa** al conto EC73100010 B.3.A) "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" del Bilancio area sanitaria anno 2025;

- che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n.36/2023;

- che in relazione al soggetto appaltatore non risulta essere necessaria la verifica antimafia mediante B.D.N.A. mentre si sono svolte le verifiche del possesso dei requisiti generali, ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. n.36/2023

La prestazione è invece regolata dalle condizioni di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, la prestazione di cui all'oggetto è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e parti stipulanti

L'Azienda ULSS5 Polesana di Rovigo (d'ora in poi anche "Amministrazione/Stazione appaltante") affida a codesta società la realizzazione dei lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico per messa in sicurezza dei Punti Sanità di Occhiobello, Lendinara, Porto Viro e Ospedale di Adria- Azienda ULSS Polesana 2025. L'Amministrazione e l'appaltatore stipulano il contratto mediante Lettera negoziale come prescritto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come segue:

- a. **L'Azienda ULSS5 Polesana**, nella persona dell'ing. **Renzo Mantovani**, nato a Milano (MI) il 29.06.1959, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda ULSS 5 Polesana in Viale Tre Martiri n. 89, 45100 Rovigo (RO), (C.F./P. IVA 01013470297) nella sua qualifica di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, con firma digitale giusta delega contenuta della delibera del Direttore Generale n. 400 del 13/03/2024;
- b. L'operatore economico, come rappresentato dal **Sig. Queraiti Antonio**, (C.F. QRTNTN67D12A539T), nato a Badia Polesine (RO) il 12.04.1967 e residente a Badia Polesine (RO) in F.lli Rosselli n. 232, in qualità di legale rappresentante della società **Ire Impianti di Queraiti Antonio** con sede in Via Fratelli Rosselli n. 232, 45021 - Badia Polesine (RO), C.F. QRTNTN67D12A539T, P.iva 01208810299, con firma digitale;

2. Importo dei lavori

1. L'importo contrattuale massimo liquidabile – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 90.032,00 (novantamilatrentadue/00), Iva al 10% esclusa, secondo quanto specificato nel Capitolato speciale di appalto/Disciplinare di gara. Resta salva la liquidazione finale.

3. Allegati

1. Sono parte integrante della presente lettera negoziale, pur non materialmente allegati:

- il Computo Metrico Estimativo;
- Disciplinare di gara;
- tutti i documenti richiesti in sede di gara e sottoscritti dall'appaltatore per accettazione, compresi i chiarimenti.

4. Disciplina di riferimento

1. La prestazione di cui all'oggetto regolata dalla presente lettera dovrà essere conforme all'offerta acquisita tramite procedura informatica su piattaforma MePa RDO n. 5316683 ed essere eseguita sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e inscindibile delle regole tecniche, norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati nel precedente articolo (il Computo metrico estimativo e tutti i documenti richiesti in sede di gara e sottoscritti dall'appaltatore per accettazione), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

5. Stipula, efficacia e durata del contratto

1. La stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale e scambio della presente lettera commerciale.

2. Il contratto spiega i suoi effetti e si perfezionerà nel momento in cui la presente lettera negoziale con la firma digitale dell'appaltatore perverrà al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**.

3. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.

6. Penali

2. In forza di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n.36/2023, le penali sono commisurate in misura giornaliera per l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale

7. Contabilità lavori/pagamento

1. L'appaltatore riceverà un unico pagamento nei termini stabiliti dalla documentazione di gara.

2. Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo.

8. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a) dichiara:

i. di aver acceso i seguenti conti correnti bancari dedicati (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di conti già operativi, con questi estremi:

- che i numeri di conti correnti bancari (cod.IBAN) dedicati alle commesse pubbliche sono i seguenti:

- ISTITUTO: BANCO BPM SPA-VERONA

- AGENZIA VILLABARTOLOMEA VERONA

- C/C IBAN IT97J0503459950000000001740

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

➤ **QUERAITI ANTONIO** nato a Badia Polesine (RO) il 12.04.1967, C.F. QRTNTN67D12A539T residente in Badia Polesine (RO) in via Rosselli n. 232, operante in qualità di amministratore unico

b) si obbliga:

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

d) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'Ente gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

e) si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente l'Ente comunale e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

f) prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

9. Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento aziendale di contabilità sul conto corrente comunicato

dall'appaltatore.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del successivo art. 7 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata all'Azienda ULSS 5 Polesana "codice univoco ufficio": UF2FOY e con liquidazione entro 60 gg. fine mese data di ricevimento al protocollo dell'ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura

7. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono, il CIG e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell'Ente.

8. L'appaltatore potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo@aulss5.veneto.it**. Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa.

10. Conclusione del lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7 del Codice, il collaudo dell'opera è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori

2. Il certificato di regolare esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del progetto. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo

11. Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 412981272 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A./Agenzia di BADIA POLESINE n. 002103, in data 19.06.2025, per un importo di € 4.501,60= (quattromilacinquecentouno/sessanta).

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La fideiussione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in sito.

7. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

12. Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. La Stazione Appaltante, nel caso di specie, ha ritenuto necessaria la stipula di una polizza assicurativa ex art 117 co 10 D.Lgs 36/2023.

La garanzia, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è stata costituita mediante polizza assicurativa n. 411841358 emessa da AXA ASSICURAZIONI S.p.A., in data 24.03.2025.

13. Oneri e adempimenti in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione.

1. Ai fini dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nel preventivo economico l'appaltatore ha indicato i costi derivanti dagli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e d.P.R. n. 207/2010.

2. L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dall'Amministrazione, obbligandosi altresì a redigere i piani previsti per legge.

4. Ai fini dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che:

a) l'appaltatore applica il seguente contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche

in maniera prevalente: **METALMECCANICO**.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell'Azienda ULSS 5 Polesana, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il RUP invita l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

14. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la stazione appaltante non ha effettuato i controlli antimafia, essendo l'importo di aggiudicazione inferiore alle soglie di legge che richiedono le verifiche in materia.

15. Recesso

1. L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in sito nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. L'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

16. Risoluzione di diritto

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel capitolato d'onori, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1453 e ss. del Codice civile.

2. L'amministratore avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;

- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui all'articolo 21 del presente contratto;
- l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

17. Oneri e responsabilità dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominato

18. Domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: **ire67@ire67.telecompec.it**.

19. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
2. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.
3. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

20. Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente è quello di Rovigo

21. Cessione del contratto/Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto del suddetto articolo 119, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

22. Sospensioni e proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

23. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

3. L'anticipazione verrà erogata all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto alle condizioni di cui al comma 1, dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

24. Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

25. Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. La presente lettera è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo:

a) il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente/ Responsabile Unico del Progetto;

b) la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;

c) la prova della ricezione alla PEC dell'appaltatore;

d) il file ricevuto dall'appaltatore all'indirizzo PEC dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

25. Codice di comportamento dipendenti

1. L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS 5 Polesana, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1769 del 29.12.2023 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, nella sezione "Amministrazione trasparente"; e pertanto si impegna rispettare e far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.

2. L'appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

27. Rinvio

Per tutto quanto non previsto o non disciplinato dalla presente lettera negoziale e dalla documentazione richiamata al punto 3, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

28. Trattamento dei dati personali

Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto 1 e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito

"GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con la sottoscrizione del Contratto si prende altresì atto della nomina di apposito Accordo

di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e che ha già ottenuto l'accettazione da parte dell'aggiudicatario e si considera parte integrante e sostanziale del presente atto come da comunicazione presentata ed allegata in procedura di gara

Rovigo, 30.06.2025.

Direttore f.f. UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Il Rappresentante legale della Ditta

30.06.2025

07.07.2025

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente

Dettaglio Delega F24 Elementi Identificativi

CONTRIBUENTE

Codice fiscale :

QRTNTN67D12A539T

DATI ANAGRAFICI

Cognome, denominazione o ragione sociale

QUERAITI

Nome

ANTONIO

Data di nascita

12/04/1967

Sesso

M

Comune (o Stato Estero) di nascita

BADIA POLESINE

Provincia

RO

DOMICILIO FISCALE

Comune

BADIA POLESINE

Prov.

RO

Via e numero civico

FRATELLI ROSSELLI N.232

Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

QRTNTN67D12A539T

Codice identificativo

40

SEZIONE ERARIO

	Tipo	Elementi Identificativi	Codice	Anno	Importi a debito versati
	F	CIG: B6E3670BFA	1573	2025	40,00
Ufficio	Codice Atto				

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SALDO FINALE

+

40,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

ABI Addebito:	05034	CAB Addebito:	59950	Data pagamento:	25/06/2025
				Conto addebito:	000000001740

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227

Dall'estero: +39 02.43371097

Creato il 25/06/2025 alle ore 21.03.21



Elenco distinte

Ragione sociale: IRE IMPIANTI DI QUERATI ANTONIO

Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A.

Parametri di Ricerca

Criteri: Tipo disposizione: Tutte - Stato: Tutti - Data spedizione da: 18/06/2025 - Data spedizione a: 25/06/2025

Data spedizione	Azienda	ABI	Rapporto	N. Disp.	Tipo disp.	Stato	Importo
25/06/2025	IRE IMPIANTI DI QUERATI ANTONIO	05034	000000001740	1	F24 Elide	Autorizzata	40,00 EUR

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.807.227

Dall'estero: +39 02.43371097

Creato il 25/06/2025 alle ore 21.02.16

